**MODELLO DI DISCIPLINRARE**

alLEGATO 6

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI AD INIZIATIVE EDUCATIVE TRANSNAZIONALI (TNE) – D.D. n. 167 del 3 ottobre 2023**

*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’università” – Investimento 3.4 “Didattica e competenze universitarie avanzate”, Sotto-investimento T4 “Iniziative Transnazionali in materia di istruzione”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.*

**DISCIPLINARE**

*(ai sensi dell’art. 8, c. 7, dell’Avviso)*

**Articolo 1**

**Oggetto del Disciplinare**

1. Il presente Disciplinare, in attuazione della Missione 4, “*Istruzione e Ricerca*” - Componente 1, “*Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione dagli asili nido all’università*” - Linea di investimento 3.4, “*Didattica e competenze universitarie avanzate*”, Sotto-investimentoT4 *“Iniziative Transnazionali in materia di istruzione”* del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso (D.D. n. 167 del 3 ottobre 2023) regola i rapporti tra il Ministero dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi Ministero) e i Soggetti attuatori, i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione connessi alla proposta progettuale denominata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denominazione* *Istituzione capofila)* in partenariato con\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*elencare membri del Partenariato*) *oppure* presentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*denominazione* *Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria*), composto da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*elencare le Istituzioni universitarie)* cheprenderanno parte attivamente al progetto.

**Articolo 2**

**Obblighi del Soggetto attuatore**

1. I Soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
2. a rispettare tutte le condizioni previste dall’Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
3. a possedere il *Gender Equality Plan,* oppure a fornire la lettera di impegno ad adottarlo entro un anno dalla data prevista per la presentazione delle domande;
4. ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
5. a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
6. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
7. a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell’università e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte, ai target raggiunti e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
8. ad assicurare chele attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall’Avviso;
9. a predisporre tutte le attività necessarie all’avvio dei progetti, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
10. ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell’università e della ricerca;
11. ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell’università e della ricerca;
12. ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dell’Ispettorato Generale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione Europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE) n. 1046/2018;
13. ad impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
14. a garantire l’adozione di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
15. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
16. ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE) n. 1046/2018 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
17. ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento a valere sul PNRR;
18. a garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema ReGiS, compresa la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e degli indicatori di realizzazione degli interventi finanziati classificati sotto la voce “M4C1”“*Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università*” – Investimento 3.4 “*Didattica e competenze universitarie avanzate*”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
19. a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l’utilizzo di un’apposita contabilità separata, nonché rispettare l’obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
20. a garantire che il Ministero dell’università e della ricerca riceva costantemente tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
21. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 241/2021, indicando nella documentazione progettuale che il Programma è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa NextGenerationEU, (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”), riportando nella documentazione progettuale l’emblema dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del Programma, anche on-line, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
22. ad assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 e, ove applicabili, con i principi del *tagging* digitale, della parità di genere (*Gender Equality*) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
23. a rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché sul conseguimento di eventuali target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
24. a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell’università e della ricerca, dalla Commissione Europea e da altri organismi autorizzati, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione dei progetti;
25. a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell’università e della ricerca sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021;
26. ad assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attività economica svolta dall’organismo di ricerca ai sensi della Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione;
27. ad assicurare le infrastrutture necessarie per condurre le attività previste dalla proposta progettuale.
28. Tra gli obblighi dei soggetti attuatori rientrano altresì:

il rispetto della normativa vigente, europea e nazionale, sugli appalti;

l’invio delle domande di rimborso all’Amministrazione centrale con cadenza semestrale, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati;

predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall’Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, inserendo nel sistema informatico REGIS i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento nonché ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021 e dell’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

**Articolo 3**

**Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese**

1. In esito alla sottoscrizione dell’atto d’obbligo, l’Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione potrà richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo agevolato. In casi eccezionali, debitamente motivati dall’Amministrazione titolare dell’intervento, o dal Soggetto attuatore, l’importo dell’anticipazione richiesto può essere anche superiore al 10 % (dieci per cento), come previsto dalla Circolare MEF n. 19 del 27 aprile 2023.
2. Nel caso di un Soggetto attuatore di diritto privato l’erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, da mantenere per tutta la durata del progetto.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, per le successive erogazioni, l’Istituzione capofila del Partenariato, il Consorzio o la Fondazione trasmette al Ministero, , con cadenza semestrale, mediante l’utilizzo di strumenti e modalità di tipo telematico, la relazione tecnica, comprensiva della documentazione attestante le attività progettuali svolte, e la domanda di rimborso, che riepiloga le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con i relativi giustificativi di spesa e di pagamento.
4. Le erogazioni successive all’anticipazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo avverranno per pagamenti intermedi fino al 90%, cui seguirà saldo finale del 10% a conclusione e verifica della chiusura delle attività.
5. L’Istituzione capofila, il Consorzio o la Fondazione, relaziona, altresì, a conclusione delle attività progettuali, in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero, producendo la relazione tecnica finale comprovante l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo generale previsto dalla proposta progettuale, così come approvata.
6. La relazione tecnica è sottoposta alla valutazione di un esperto, nominato dal Ministero, deputato alla valutazione del progetto nella fase *“in itinere”* e individuato tra soggetti, italiani e/o stranieri, con comprovata professionalità in materia di alta formazione universitaria e/o di ricerca.
7. Il Ministero svolge i controlli di competenza *“in itinere”* sulla documentazione amministrativo–contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.
8. All’esito delle verifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, il Ministero procederà alla erogazione delle somme ammesse.
9. Il contributo verrà erogato esclusivamente all’Istituzione capofila/Consorzio interuniversitario/Fondazione universitaria, che dovranno impegnarsi, ove applicabile, a trasferire tempestivamente, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione del contributo da parte del Ministero, agli altri Soggetti attuatori le somme di rispettiva competenza, come disciplinato all’art. 4, comma 5, lettera e) dell’Avviso.
10. Le spese incluse nelle domande di rimborso sono sottoposte a verifiche, se del caso anche in loco, da parte delle strutture deputate al controllo.
11. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) n. 241/2021.
12. Le erogazioni in favore delle Istituzioni capofila, dei Consorzi o delle Fondazioni sono subordinate e condizionate alla effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’Ispettorato Generale per il PNRR in favore del Ministero.

**Articolo 4**

**Durata del Progetto**

1. La proposta progettuale dovrà obbligatoriamente recare indicazione della data di avvio delle attività, la quale sarà recepita nel decreto di concessione del finanziamento. Ciascuna iniziativa potrà essere avviata solo successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. Non sono, pertanto, ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate da parte dei Soggetti attuatori.
2. La durata massima delle iniziative non deve superare i 24 (ventiquattro) mesi. Resta ferma la necessità di concludere le attività progettuali entro e non oltre il 31 marzo 2026.

**Articolo 5**

**Variazioni del Progetto**

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
2. Le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di presentazione della proposta progettuale ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell’intervento, come definite nell’Avviso, e sul conseguimento degli obiettivi connessi all’esecuzione del progetto.
3. Ogni eventuale variazione al piano dei costi e alle attività previste dovrà essere comunicata al Ministero obbligatoriamente e tempestivamente, per il tramite dei servizi della piattaforma CINECA, e potrà essere sottoposta alla valutazione dell’esperto della fase “*in itinere*”, al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 2.
4. Le variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, complessivamente, il limite del 30% (trenta per cento) del totale dei costi ammessi al finanziamento.
5. Le variazioni, di natura soggettiva ed oggettiva saranno, comunque, soggette all'approvazione da parte del MUR.

**Articolo 6**

**Meccanismi sanzionatori**

1. Il contributo assegnato è soggetto a revoca totale o parziale e i beneficiari soggetti a decadenza dal contributo concesso qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell’Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
   1. risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
   2. la mancata realizzazione dell’intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
   3. l’attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo eventuali proroghe;
   4. il Soggetto attuatore non presenti tutta la documentazione richiesta in sede di  
      rendicontazione o non la esibisca in caso di controllo;
   5. in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo al soggetto attuatore di cui all’articolo 12 dell’Avviso;
   6. in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l’attuazione del PNRR.
2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
3. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui all’articolo 11, comma 6 dell’Avviso, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto attuatore, in qualità di beneficiario del finanziamento, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del soggetto beneficiario o escutere la garanzia fideiussoria.
5. Inoltre, i Soggetti attuatori, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla  
   realizzazione del progetto, devono darne comunicazione attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Ministero dell’università e della ricerca per la rendicontazione telematica. In tali casi, il Ministero dell’università e della ricerca procederà a revocare il contributo concesso ed a richiedere la restituzione delle somme erogate, o escutere la garanzia fideiussoria.

**Articolo 7**

**Normativa di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rinvia a quanto stabilito dall’Avviso (D.D. n.167 del 3 ottobre 2023) e dalla vigente normativa eurounionale e nazionale, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 241/2021, al Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 (come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) e al D.lgs. 36/2023.
2. Ciascun Soggetto attuatore è tenuto ad osservare la normativa nazionale ed eurounionale in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

**Articolo 8**

**Obblighi dei Soggetti finanziati in caso di contestazioni**

1. Qualunque contestazione e/o eccezione mossa dai Soggetti attuatori o che dovesse comunque insorgere all’interno del Partenariato/Consorzio/Fondazione, o anche nei confronti del Ministero, non potrà giustificare nessuna eccezione di inadempimento né fondare la pretesa per sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dai Soggetti attuatori con il presente Disciplinare.

**Articolo 9**

**Foro competente**

1. Il Ministero e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.
2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall’attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare, il Foro competente è quello di Roma.